



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
IFPDT

Diritti delle persone interessate dal trattamento dei dati personali

Ottobre 2014



Indice:

Diritti delle persone interessate dal trattamento dei dati personali	1
Indice:	2
1. Scopo della protezione dei dati	3
1.1 Definizione dei concetti più importanti	3
1.2 Campo d'applicazione della legge sulla protezione dei dati	4
2. Trattamento lecito dei dati personali	6
2.1 Trattamento dei dati da parte di persone private	6
2.2 Trattamento dei dati da parte di organi federali	6
3. Diritti delle persone interessate	7
3.1 Il diritto d'accesso.....	7
3.1.1 Quali informazioni si possono chiedere?	7
3.1.2 Come si possono ottenere le informazioni?	7
3.1.3 Quanto costano le informazioni?	8
3.1.4 In quali casi non si può far valere il diritto d'accesso?	8
3.1.5 Che cosa fare in caso di rifiuto del diritto d'accesso?	8
3.2 Registro delle collezioni di dati personali	9
3.2.1 Collezioni di dati personali sottoposte a registrazione nel settore pubblico	9
3.2.2 Collezioni di dati personali sottoposte a registrazione nel settore privato	10
3.3 Diritti alla rettifica, al blocco o alla distruzione dei dati personali.....	10
4. Dalla legge sulla protezione dei dati alla consapevolezza in materia di protezione dei dati	12



1. Scopo della protezione dei dati

Ci troviamo nell'era dell'informazione e lo Stato e l'economia hanno bisogno di una quantità sempre maggiore di informazioni sui cittadini e sui consumatori. Nello stesso tempo la tecnica moderna offre nuove possibilità nell'ambito della raccolta e dell'elaborazione dei dati.

Questo sviluppo presenta molti vantaggi, ma nasconde anche dei rischi: i cittadini non sono più in grado di controllare come lo Stato e l'economia raccolgono, elaborano e comunicano i loro dati personali e perdono di conseguenza una parte della loro indipendenza.

Per porre un freno a questa tendenza si deve disciplinare il trattamento dei dati personali. Da un lato occorrono istanze indipendenti che controllano regolarmente i trattamenti di dati effettuati dalle autorità e dai privati; dall'altro lato, però, anche le persone interessate devono avere la possibilità di verificare se i loro dati sono trattati in modo corretto.

Dal 1° luglio 1993 è in vigore la legge federale sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica a tutta l'amministrazione federale e a tutti i privati che trattano dati. Il diritto cantonale disciplina i trattamenti di dati da parte di autorità cantonali e comunali.

La legge federale sulla protezione dei dati non protegge i dati, ma la personalità e i diritti fondamentali delle persone fisiche (singoli individui) e delle persone giuridiche (ad esempio ditte), come il diritto all'autodeterminazione e il diritto al rispetto della sfera personale. Dal punto di vista della protezione dei dati è irrilevante che le persone interessate siano di nazionalità svizzera o straniera.

L'obiettivo della protezione dei dati non è di impedire il libero flusso delle informazioni, ma di far terminare tale flusso dove ha inizio la sfera privata. La protezione dei dati garantisce correttezza nell'ambito del trattamento delle informazioni e mira a proteggere i cittadini nei confronti dello Stato, i consumatori nei confronti delle ditte e i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.

Con il presente opuscolo intendiamo contribuire a far conoscere a tutte le persone interessate i loro diritti in materia di protezione dei dati affinché li possano far valere in caso di bisogno. A tal fine le persone interessate devono sapere chi tratta quali informazioni nei loro riguardi e per quali scopi.

1.1 Definizione dei concetti più importanti

- **Dati personali:**

tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile.

- **Persone interessate:**

persone fisiche o giuridiche i cui dati sono oggetto di trattamento.

- **Dati personali degni di particolare protezione:**

i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza, le misure d'assistenza sociale, i procedimenti o le sanzioni amministrative e penali.



- **Profilo della personalità:**

una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica.

- **Trattamento:**

qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati.

- **Comunicazione:**

il fatto di rendere accessibili i dati, ad esempio l'autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione.

- **Collezione di dati:**

ogni complesso di dati personali la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate.

- **Organi federali:**

autorità e servizi della Confederazione, come pure persone nella misura in cui sono loro affidati compiti federali.

- **Detentore di una collezione di dati:**

la persona privata o l'organo federale che decide in merito allo scopo e al contenuto di una collezione di dati.

1.2 Campo d'applicazione della legge sulla protezione dei dati

La legge federale sulla protezione dei dati si applica a tutti gli organi federali e a tutte le persone private.

Chi si intende per autorità e per persone private?

Sono organi federali:

- le autorità e i servizi della Confederazione (i dipartimenti e gli uffici federali e le relative divisioni e sezioni);
- altre istituzioni del settore federale con statuto di diritto pubblico (ad esempio corporazioni, fondazioni e istituti come i politecnici federali, la SUVA o l'Istituto federale della proprietà intellettuale, che trattano dati svolgendo compiti di diritto pubblico per la Confederazione);
- altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, come ad esempio le casse malati, per quanto siano incaricate di compiti pubblici della Confederazione.



Sono persone private:

- in primo luogo le persone giuridiche o fisiche di diritto privato (cittadini, società commerciali, ecc.);
- le persone di diritto pubblico (organi federali) in quanto agiscano secondo il diritto privato (ad esempio la Posta nelle relazioni con i clienti).



2. Trattamento lecito dei dati personali

I dati personali possono essere raccolti soltanto in modo lecito.

I dati personali possono essere trattati soltanto per lo scopo

- indicato all'atto della loro raccolta,
- risultante dalle circostanze o
- previsto da una legge.

2.1 Trattamento dei dati da parte di persone private

La personalità dell'interessato non deve in alcun modo essere illecitamente lesa dal trattamento dei dati.

Non è lecito trattare dati di una persona contro la sua esplicita volontà, a meno che non lo permetta un motivo giustificativo previsto nella legge sulla protezione dei dati (art. 13 LPD).

2.2 Trattamento dei dati da parte di organi federali

Gli organi della Confederazione hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se esiste una base legale.



3. Diritti delle persone interessate

3.1 Il diritto d'accesso

Ogni persona – indipendentemente dalla sua età, dal suo domicilio e dalla sua nazionalità – può esigere informazioni sui dati memorizzati che la concernono (art. 8 LPD).

3.1.1 Quali informazioni si possono chiedere?

Ogni persona può chiedere informazioni:

- su tutti i dati che la concernono contenuti nella collezione, compresa l'indicazione della loro origine,
- sullo scopo del trattamento (vale a dire il relativo compito amministrativo o lo speciale scopo aziendale o commerciale) e se del caso sui fondamenti giuridici del trattamento,
- sulle categorie dei dati trattati,
- sui partecipanti alla collezione dei dati e
- sulle persone e istanze a cui vengono trasmessi i dati (destinatari dei dati).

3.1.2 Come si possono ottenere le informazioni?

Rivolgendosi al detentore della collezione di dati. Si può sapere chi è il detentore consultando il registro delle collezioni di dati (vedere p. 8).

Chiedendo le informazioni per scritto. Di regola per provare la propria identità basta allegare la copia di un documento personale. L'invio per raccomandata non è indispensabile, ma consigliabile per ragioni di prova.

Normalmente non si danno informazioni per telefono perché nella maggior parte dei casi non è possibile un'identificazione sicura.

La domanda d'informazione e la comunicazione delle informazioni richieste possono avvenire per via elettronica purché il detentore della collezione di dati lo preveda esplicitamente e prenda misure adeguate al fine di assicurare l'identificazione della persona interessata e di proteggere i dati della persona interessata dall'accesso di terzi non autorizzati in occasione della comunicazione delle informazioni (art. 1 cpv. 2 OLPD).

Se ci si presenta di persona spesso non è possibile procedere a un disbrigo immediato. Tuttavia, d'intesa con il detentore della collezione di dati, si possono consultare i propri dati sul posto.

Scrivendo nella maniera più precisa possibile su quali argomenti si desiderano informazioni (ad esempio «informazione sulle sovvenzioni» o «indicazioni relative al contratto di credito» o «relative al contratto di locazione» o «relative al contratto di lavoro», ma in nessun caso «tutto quello che l'amministrazione federale ha raccolto sul mio conto»).



Le informazioni o la decisione motivata di limitare o di rifiutare il diritto d'accesso (art. 9 e art. 10 LPD) devono essere comunicate entro 30 giorni dopo il ricevimento della domanda (art. 1 OLPD).

3.1.3 Quanto costano le informazioni?

In linea di massima il diritto d'accesso è gratuito. Ma una partecipazione alle spese può essere domandata eccezionalmente:

- se le informazioni richieste sono già state comunicate al richiedente nei dodici mesi prima dell'inoltro della domanda. Tuttavia, nel caso in cui il richiedente prova un interesse degno di protezione, ad esempio la modificazione dei dati che lo concernono, non si possono esigere tasse;
- se la comunicazione delle informazioni richieste causa un lavoro considerevole, ad esempio se i dati sono già stati resi parzialmente anonimi o se sono necessarie ricerche laboriose (nel caso di collezioni manuali di dati).

La partecipazione ai costi è di al massimo 300 franchi!

3.1.4 In quali casi non si può far valere il diritto d'accesso?

In generale il diritto d'accesso può essere rifiutato, limitato o differito se:

- una legge in senso formale lo prevede;
- interessi preponderanti di un terzo lo esigono.

Gli organi federali possono inoltre rifiutare, limitare o differire il diritto d'accesso se:

- lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione;
- l'informazione compromette lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra procedura d'inchiesta ufficiale.

I detentori privati possono inoltre rifiutare, limitare o differire il diritto d'accesso se lo esigono i loro interessi preponderanti e se non comunicano i dati a terzi.

3.1.5 Che cosa fare in caso di rifiuto del diritto d'accesso?

Ogni persona ha, per principio, diritto a tutte le informazioni, vale a dire a tutti i dati che lo concernono contenuti nella collezione di dati.

Se concede il diritto d'accesso solo parzialmente, il servizio a cui incombe il dovere di informare deve avvisare esplicitamente il richiedente dell'incompletezza delle informazioni affinché quest'ultimo abbia la possibilità di esigere un riesame.

Il servizio che fornisce le informazioni è tenuto a dichiarare su quale disposizione legale e su quali fatti si basa per rifiutare, limitare o differire il diritto d'accesso.



Chi non è sicuro di essere stato informato correttamente, può procedere nel modo seguente:

- contro i detentori privati di collezioni di dati, può intentare azione giudiziaria nel luogo del proprio domicilio o del domicilio del detentore della collezione di dati per far valere il diritto di accesso. Il giudice deciderà con procedura semplice e rapida;
- Se un ufficio rifiuta, limita o differisce senza motivo la comunicazione di informazioni (art. 9 LPD), può chiedere che sia pronunciata una decisione secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) in combinato disposto con l'articolo 25 LPD. Contro questa decisione, può presentare eventualmente ricorso al Tribunale amministrativo federale.

È opportuno allegare copia della corrispondenza svolta con il detentore della collezione di dati.

Naturalmente ci si può anche rivolgere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e chiedere una consulenza.

3.2 Registro delle collezioni di dati personali

Ogni persona ha in qualsiasi momento il diritto di consultare il registro delle collezioni di dati.

Il registro delle collezioni di dati informa quali organi federali e quali persone private trattano dati personali. È lo strumento che garantisce l'accessibilità al pubblico delle collezioni di dati - praticamente la «chiave» per esercitare il diritto d'accesso - e offre alle persone interessate indicazioni sui dati trattati. Inoltre costituisce un mezzo ausiliare affinché l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza possa svolgere le funzioni di vigilanza e consulenza.

Consultando il registro si può sapere chi tratta i propri dati e decidere quindi a quale collezione di dati chiedere di accedere. Il registro designa le istanze competenti alle quali deve essere rivolta la domanda d'accesso.

Gli organi federali devono dichiarare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza tutte le collezioni in cui sono trattati dati personali.

3.2.1 Collezioni di dati personali sottoposte a registrazione nel settore pubblico

Di ogni collezione di dati il registro contiene le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del detentore della collezione di dati;
- nome e denominazione completa della collezione di dati;
- persona o organo federale presso cui si può far valere il diritto d'accesso;
- base giuridica e scopo della collezione di dati;
- categorie di dati personali trattati (danno indicazioni sui tipi di dati trattati nella collezione, ad esempio, nome, indirizzo, professione, data di nascita);
- cerchia e numero approssimativo di persone interessate;



- categorie di destinatari dei dati;
- categorie di partecipanti alla collezione di dati.

In base al registro non è possibile desumere se sono trattati dati sulla propria persona né, se ciò fosse il caso, quali dati personali sono trattati. Il registro permette però ad ognuno di valutare meglio in quale collezione potrebbero essere contenuti dati sul proprio conto.

3.2.2 Collezioni di dati personali sottoposte a registrazione nel settore privato

Nel settore privato si devono registrare le collezioni di dati se:

- vengono trattati regolarmente dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;
- vengono comunicati sistematicamente dati personali a terzi.
- Il registro contiene le seguenti informazioni su ogni collezione di dati:
 - nome e indirizzo del detentore della collezione di dati;
 - nome e denominazione completa della collezione di dati;
 - persona presso la quale si può far valere il diritto d'accesso;
 - scopo della collezione di dati;
 - categorie di dati personali trattati (danno indicazioni sui tipi di dati contenuti nella collezione, ad esempio nome, indirizzo, professione, data di nascita);
 - categorie di destinatari dei dati;
 - categorie di partecipanti alla collezione dei dati, vale a dire terzi che possono inserire o modificare dati nella collezione.

In base al registro non è quindi possibile desumere se sono trattati dati sulla propria persona né, se ciò fosse il caso, quali dati personali sono trattati. Il registro permette però ad ognuno di valutare meglio in quale collezione potrebbero essere contenuti dati sul proprio conto.

L'eccezione a favore dei mezzi di comunicazione sociale (media) è giustificata poiché la maggior parte delle informazioni di tali collezioni sono già pubblicate e le persone interessate ne sono già a conoscenza dato che vengono informate prima della diffusione o mediante la diffusione stessa.

3.3 Diritti alla rettifica, al blocco o alla distruzione dei dati personali

Ogni istanza che tratta dati personali è tenuta a rettificare i dati inesatti. Anche la persona interessata ha però il compito di segnalare l'inesattezza o l'inattualità dei dati.

Eccezione: i dati consegnati all'Archivio federale non possono essere rettificati. Si aggiunge semplicemente una menzione che ne rileva il carattere contestato o inesatto.



Come far valere i diritti di rettifica, blocco o distruzione? (art. 15 e 25 LPD)

- **Settore pubblico:**

L'attuazione delle pretese nei confronti degli organi federali è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa, vale a dire che la decisione dell'organo federale interessato può essere impugnata entro trenta giorni con ricorso al tribunale amministrativo federale.

- **Settore privato:**

Nei confronti di privati si possono far valere i diritti davanti ai tribunali civili ordinari. Gli articoli 28 – 28I del Codice civile (CC) reggono le azioni e i provvedimenti cautelari concernenti la protezione della personalità

Alcune indicazioni supplementari:

- Blocco dei dati: si può ad esempio far bloccare presso le PTT l'indirizzo per gli invii pubblicitari o far registrare l'indirizzo nella cosiddetta «lista Robinson» dell'Associazione svizzera di marketing diretto.
- Distruzione dei dati: si può esigere ad esempio in relazione a una domanda d'impiego quando i documenti non sono più necessari.



4. Dalla legge sulla protezione dei dati alla consapevolezza in materia di protezione dei dati

Il trattamento non corretto dei dati personali può avere conseguenze negative o lesive per la persona interessata. La legge sulla protezione dei dati fissa determinate regole affinché il trattamento dei dati non nuoccia allo sviluppo della personalità.

Tuttavia in quale misura la via indicata dalla legge è seguita dipende in massima parte dal comportamento del singolo. La legge sulla protezione dei dati lascia in ampia misura alla persona interessata il compito di difendere i propri diritti e di far valere i propri interessi degni di protezione.

È dunque alla singola persona e pertanto anche a LEI personalmente che si rivolge in primo luogo il legislatore. Sono i Suoi dati personali a essere in gioco! La Sua volontà di far valere i diritti d'accesso e di controllo garantiti dalla legge è determinante perché la legge sulla protezione dei dati venga applicata dalle persone che trattano dati.

Maggiore sensibilità in materia di protezione dei dati significa indurre le persone che trattano i Suoi dati ad autolimitarsi; si può chiedere loro, ad esempio, se la comunicazione di determinate informazioni è veramente necessaria. Le consigliamo di leggere attentamente le «dichiarazioni di accettazione» e di sottoscriverle soltanto se crede che la Sua sfera privata e familiare è protetta.